

REGOLAMENTO

per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze del Comune.

art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione delle disposizioni di legge inerenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità riferito alle stesse, per la violazione di disposizioni previste dai regolamenti e dalle ordinanze del Comune.

art. 2 - APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 689/1981

1. Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze del Comune, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/1981, con individuazione di:

- a) un minimo di 25 euro;
- b) un massimo di 500 euro.

art. 3 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti e ordinanze comunali all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati all'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

art. 4 - ORDINANZA – INGIUNZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Dirigenti, competenti per materia, in relazione a quanto dispongono gli artt. 54 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, d.lgs n. 267/2000.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della

violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

**art. 5 - DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto comunale.

2. Il regolamento per l'applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 24/05/01 e successive modifiche con deliberazione di C.C. n. 102 del 18/12/2001, è abrogato con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 03/03/2003

- pubblicata dal 11/03/2003 al 26/03/2003
- divenuta esecutiva in data 22/03/2003

Il Regolamento, ai sensi dell'art.74, comma 7 dello Statuto comunale, è entrato in vigore il 8 aprile 2003 essendo stato ripubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15, dal 24/03/2003 al 7/04/2003.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luigi Caretto